

E' noto il contrasto interpretativo sorto in relazione alle prestazioni eseguite dai professionisti al fine di predisporre e depositare la proposta concordataria. Da un lato, valorizzando la natura dell'obbligazione del professionista, quale obbligazione di mezzi, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che la strumentalità alla presentazione del piano sia sufficiente a far riconoscere la prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare (cfr. Cass. 6 febbraio 2015, n. 2264: *"la lettura dell'art. 111, comma 2, secondo cui, ai fini dell'ammissione in prededuzione, la nozione di funzionalità implicherebbe comunque la valutazione dell'inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell'impresa ed all'esistenza di un vantaggio per i creditori, finirebbe con lo svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa di attività svolte in funzione dell'ammissione al concordato preventivo e ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l'assenza di un'espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina"*); dall'altro, parte della dottrina e della giurisprudenza esclude che, in mancanza di utilità per la massa creditoria - utilità data quanto meno dalla ammissione alla procedura concordataria - la prededuzione possa essere riconosciuta. In ogni caso, le tesi sembrano convergere in relazione alla possibilità di non riconoscere il credito - in virtù dell'eccezione di inadempimento - qualora la prestazione non sia stata correttamente eseguita. Ritiene questo giudice che la coincidenza semantica tra funzionalità e strumentalità, proposta dalla prima autorevole tesi, non sia condivisibile, poiché la funzionalità presuppone la strumentalità, ma non si esaurisce in essa. Funzionale è - secondo la definizione data dal Dizionario Treccani - ciò "che risponde o tende a rispondere alla funzione cui è assegnato". Nel caso di specie, funzionale alle prestazioni dei professionisti incaricati è un piano idoneo alla ammissione concordataria, presupposto indefettibile per la utilità creditoria. Invero non può sfuggire come il contratto privatistico di opera professionale sia caratterizzato in queste ipotesi

spiccatamente dalla finalità di tutela di interessi di terzi, ovvero i creditori dell'imprenditore. Tale collegamento è così pregnante da caratterizzare la causa del contratto, assimilandolo, dunque, alla figura di creazione teutonica del contratto con effetti protettivi, da rendere rilevante sul piano giuridico la inidoneità concreta del piano alla ammissione, ai fini del riconoscimento della prededuzione. Laddove, infatti, il piano non manifesti carenze della prestazione professionale, ma sia ritenuto inidoneo sulla base di una valutazione giuridica (nel caso concreto la non falciabilità dell'IVA), per altro difforme dall'interpretazione data al momento del deposito del ricorso dalla Corte di Appello di Venezia (poi modificata nel corso del procedimento, in allineamento ai principi espressi dalla Suprema Corte), non può non riconoscersi come la prestazione debba essere retribuita e goda del relativo privilegio. La prededuzione, tuttavia, può essere negata in virtù della mancanza di funzionalità, ovvero di utilità per i creditori.

Il creditore viene pertanto ammesso per euro ... in via privilegiata (art. 2751 bis n. 2 c.c.) e per euro ... a titolo di IVA e ... a titolo di cassa in chirografo, oltre interessi come richiesti.

Verbale chiuso alle ore 13:06.

Rovigo, 14/05/2015

Il Giudice Delegato

Dott. Mauro Martinelli